



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

In data 29 – Giugno - 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Sono presenti i signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	PELLIZZARI PAOLO	X	
2	ZANOTTO MICHELE	X	
3	BEDIN GINO EMILIO	X	
4	ZANELLA LOREDANA DANIELA	X	
5	DAL LAGO GIULIA	X	
6	RAPPO LISA	X	
7	MURARO PATRIZIA	X	
8	RAPPO GIANLUCA	X	
9	CHIMENTO GIULIO		X(G)
10	GOZZI PAOLO		X(G)
11	MILANI MARIANNA	X	
12	ZOLLA FLAVIA	X	
13	CUOMO SIMONE	X	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ra SARTORIO dott.ssa BRIGIDA la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Paolo Pellizzari, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco Bedin:

Vice Sindaco Bedin: Allora, sempre come da abitudine, come è giusto che sia, anche questa è passato in Commissione Statuto, Regolamenti, dove è stato spiegato che si tratta solo del recepimento di tutta una serie di articoli normativi previsti dalla legge, per cui andiamo a modificare il nostro regolamento perché sia coerente con quello che è la normativa attuale.

Come dicevo in Commissione per chi c'era e ripeto per i Consiglieri e per chi ci sta ascoltando, è variato addirittura adesso il modo di classificare i rifiuti, mentre prima la normativa prevedeva rifiuti assimilabili agli urbani – e faccio l'esempio della carta prodotta da un supermercato – adesso la normativa prevede solo rifiuti urbani o rifiuti speciali, rifiuti domestici o rifiuti speciali. Per cui sarà un po' da prendere in mano il nostro regolamento e sviscerare fino in fondo quali sono le criticità che presenta, cercando di modificarlo in modo che sia perfettamente rispettoso di quella che è la normativa.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 33 del 22.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato anche il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 28.07.2015;

PRESO ATTO che necessita procedere ad alcune modifiche in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020;

PRESO ATTO che il d.lgs. 116/2020 prevede una nuova classificazione dei rifiuti che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi: non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata;

RITENUTO quindi opportuno ora:

- eliminare qualsiasi riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani contenuto precedentemente in alcuni articoli del Regolamento: artt. 2, 3, 4, 7, 10, 16;
- eliminare l'art. 20 intitolato "Rifiuti assimilati agli urbani";
- inserire l'art. 37 intitolato "Classificazione dei rifiuti";
- eliminare l'allegato 2) intitolato "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani";

PRESO ATTO altresì che necessita coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 evidenziare all'art. 9 del Regolamento intitolato "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti" anche la fattispecie relativa ai magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali;

RAVVISATA altresì la necessità di regolamentare le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti e prevedendo l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico;

RICORDATO che l'articolo 238 co.10 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020 disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica), si è ritenuto opportuno regolamentare nel dettaglio alcuni aspetti che consentano al Comune di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da presentare a consuntivo, che consentano all'Ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione;

RITENUTO quindi opportuno anche:

- inserire l'art. 20 intitolato "Agevolazioni per avvio del recupero di rifiuti urbani";

VERIFICATO che altre piccole modifiche riguardano l'art. 25 intitolato "Riscossione" al punto 2. nel quale si fa riferimento ad "altre modalità di pagamento indicate dal Comune" ed al punto 3 nel quale si fissano al 31 maggio e 02 dicembre le rate di scadenza di pagamento del tributo e l'art. 36 ora intitolato "Disposizioni per l'anno 2021" nel quale si fissano per l'anno 2021 al 15 luglio e 02 dicembre le rate di scadenza di pagamento del tributo;

RITENUTO infine di aggiornare l'allegato 1) relativo alle categorie di utenze non domestiche con l'adeguamento delle categorie 11 e 12;

RICHIAMATO quindi il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) debitamente aggiornato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

SENTITO il parere dell'apposita Commissione Statuto e Regolamenti convocata il giorno 25.06.2021 con lettera prot.n. 6644 del 22.06.2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.42, punto 2, lettera a) del D. Lgs. del 18.08.2000 n.267;

UDITO il dibattito la cui registrazione è conservata presso l'ufficio Segreteria;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/00 n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche come in premessa elencate e riportate nell'aggiornato regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari), già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 33 del 22.05.2014, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 29 del 28.07.2015 e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Si dichiara la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La registrazione integrale del dibattito su questa deliberazione è conservata presso l'ufficio Segreteria

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE Addì, 25-06-2021	IL RESPONSABILE Pinaffo Massimo
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Addì, 25-06-2021	IL RESPONSABILE Pinaffo Massimo

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. PAOLO PELLIZZARI
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. SSA BRIGIDA SARTORIO
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con

Allegato "C" alla Deliberazione di C.C. n. 33 del 22.05.2014

Modificato con Delibera di C.C. n. 29 del 28.07.2015

Modificato con Delibera di C.C. n. 27 del 29.06.2021

INDICE

INDICE.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI.....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI	3
ART. 4 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	4
ART. 5 - DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	5
ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	5
TITOLO II - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 7 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
ART. 8 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	6
ART. 9 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	7
ART. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	9
TITOLO III - TARIFFE.....	10
ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	10
ART. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11
ART. 13 - COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	11
ART. 14 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ.....	12
ART. 15 - SCUOLE STATALI	13
ART. 16 - TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA	13
ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	13
TITOLO IV - RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	14
ART. 18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 19 - AGEVOLAZIONI.....	14
ART. 20 - AGGEVOLAZIONI PER AVVIO DEL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	14
TITOLO V - ATTIVAZIONE, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO....	16
ART. 21 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E SUOI CONTENUTI	16
ART. 22 - POTERI DEL COMUNE.....	17
ART. 23 - ACCERTAMENTO	18
ART. 24 - SANZIONI E PENALITÀ	18
ART. 25 - RISCOSSIONE	18
ART. 26 - INTERESSI.....	19
ART. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	19
ART. 28 - IMPORTI MINIMI.....	19
ART. 29 - IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY	19
ART. 30 - CONTENZIOSO	20
ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA	20
ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	20
ART. 34 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	20
ART. 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	21
ART. 36 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2021	21
ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	21
ALLEGATO 1).....	23
COMPRESSE LE SUPERFICI COMMERCIALI DI SERRE E/O VIVAI ADIBITE ALLA VENDITA ED AL CONFEZIONAMENTO.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente titolo del Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC) nella componente relativa alla **tassa sui rifiuti (TARI)** prevista dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale (tassa sui rifiuti) si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (in seguito anche DPR 158/99).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, portici, tetti, riscaldamento centrale, lavanderia, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Art. 4 - Delibera di approvazione delle tariffe del tributo e costo del servizio gestione rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.
2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge, dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore, approvato dal Consiglio Comunale, assicurandone l'integrale copertura dei relativi costi.
3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
7. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. Tutti gli uffici comunali per quanto interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
10. In caso di accertamento, consuntivo, della mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà operato mediante conguaglio da inserirsi nel piano finanziario dell'esercizio successivo o nel primo avviso di pagamento utile.

11. I Servizi Sociali sono competenti per l'erogazione di contributi, totali e/o parziali, per il pagamento del tributo a soggetti a cui gli stessi riconoscono gravi condizioni di disagio economico.

Art. 5 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio..
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 6 - Soggetto attivo del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, portici, tetti, riscaldamento centrale, lavanderia, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Soggetto passivo del tributo è colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale,
5. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.
6. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "Richiesta di attivazione del servizio" di cui al successivo articolo 20. In mancanza della dichiarazione, il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, all'intestatario della "scheda familiare anagrafica" o in alternativa ad un componente del nucleo familiare, così come definito al comma successivo.
7. Il nucleo familiare, ai fini della tariffa, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali.
8. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.
9. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 - Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee, quali a puro titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella dichiarazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana, aree di transito;
 - le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili, ricovero macchinari e attrezzi;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e di lavaggio;
 - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco), ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; gli impianti sportivi di proprietà pubblica e condotti dallo stesso;
 - gli edifici di proprietà del comune e utilizzati dagli uffici dello stesso.
2. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, piano di smaltimento rifiuto, ecc.), fermo restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione" delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere

effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella “dichiarazione” con la presentazione della documentazione su indicata.

3. Sono altresì esclusi in via temporanea i locali adibiti a civile abitazione, chiuse e prive di mobili e suppellettili, o privi di allacciamenti, ad esclusione degli allacciamenti alla rete elettrica e gas, finalizzati ad utilizzi tecnici (funzionamento antighiaccio caldaia, pompe immersione). Tale utilizzo limitato dei servizi a rete viene comprovato dai consumi rilevabili dalle fatture emesse dai Gestori eroganti dei servizi e debbono essere prodotti a cura del contribuente su richiesta del Comune.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell' applicazione del tributo si considerano le superfici abitative o accertate ai fini delle tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, ovvero, desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili.
4. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
7. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie fofettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
9. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
10. Non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti produttivi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali veri e propri.
11. Non sono soggette alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
12. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfetariamente, per la sola parte variabile, della misura del 50%.
13. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
14. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.
15. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
16. Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismi e le aree vendita.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. Le tariffe sono articolate in fasce di “utenza domestica” e “utenza non domestica”.
3. Le tariffe dei locali, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l’utenza, così come meglio definito all’articolo precedente;
 - b) alla superficie dell’utenza;
4. Le tariffe per l’utenza non domestica sono articolate in base :
 - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco “classi di attività”), come da tabella allegata al presente regolamento: Allegato 1;
 - b) alla superficie posseduta o detenuta dall’utenza;
 - c) ad eventuali aree scoperte attrezzate possedute o detenute dall’utenza.
5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel contratto di servizio.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti di cui al successivo articolo 20.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il nucleo degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio del Comune arrotondato all’unità superiore, come risulta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposizione. Resta ferma la possibilità per il Comune di

applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito (avviso) di pagamento di cui all'articolo 23, punto 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro specifica destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'Allegato 1);
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento;
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti;
5. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barche, le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato 1, si applica la relativa classe;
6. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato 1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti;
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal

fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

8. La separazione fisica e/o spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Art. 15 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 16 - Tariffa del tributo giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento, annuale e a consuntivo, della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostrre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
7. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
9. Il soggetto passivo, titolare di un'autorizzazione di commercio ambulante con assegnazione di posteggio fisso, può effettuare il pagamento del tributo complessivamente dovuto per le occupazioni giornaliere in un anno solare con le modalità e le scadenze previste per il tributo annuale.
10. L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di €. 12,00.

Art. 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e della aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di Arcugnano.

Per l'anno 2015 per le convenzioni stipulate entro il 31 marzo la decorrenza della riduzione parte dal primo gennaio dello stesso anno.

Art. 19 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantenni soltanto per l'abitazione principale, con esclusione di quella secondaria. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20 – Agevolazioni per avvio del recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa;
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione

preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dalla stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetti autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nelle modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico (Ecologia) ai fini del distacco del servizio pubblico;
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a tributi.comune.arcugnano.vi@pecveneto.it, a pena di decadenza con modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10;
10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita del servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

TITOLO V - ATTIVAZIONE, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 21 - Obbligo di dichiarazione e suoi contenuti

1. I soggetti passivi del tributo presentano la "Dichiarazione relativa alla TARI, componente della IUC", entro il secondo mese successivo al verificarsi del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, di cui al punto 1 del presente articolo, redatta su modello messo a disposizione dal Comune o altro soggetto da lui incaricato, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il secondo mese successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di posta elettronica certificata.
4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a) Generalità e titolo dell'occupante, il codice fiscale e la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile desunta secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente Regolamento;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione e/o la cessazione dell'utenza;

Utenze non domestiche

 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione;
 - e) superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi e/o di cessazione dell'utenza.
5. Il soggetto incaricato dell'accertamento, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione.

6. Il soggetto incaricato dell'accertamento può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.
7. La dichiarazione di fallimento del contribuente determina la cessazione d'ufficio del tributo.
8. Il Comune, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione, previa comunicazione al contribuente.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 22 - Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.
3. In particolare il funzionario responsabile può:
 - Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - Inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - Richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il funzionario responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della TARI, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

4. All'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove questi determinino l'applicazione del tributo a nuovi soggetti o la modifica del tributo applicato, viene inviato al contribuente specifico atto di accertamento anche a mezzo raccomandata a.r..
5. Il Responsabile del Tributo è l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere, anche nel merito, un riesame dell'atto in sede di autotutela ai sensi dell'art. 7, comma e lettera b) della legge n. 212/2000.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 23 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 26. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 - Sanzioni e penalità

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 del D. L n. 201/2011, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono ridotte ad un terzo se, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente presta acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In caso di ritardato pagamento del tributo, saranno addebitati al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti il tributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006.

Art. 25 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, tramite modello di pagamento unificato, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali o altre modalità di pagamento indicate dal Comune.
3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma, salvo diversa regolamentazione approvata con deliberazione di approvazione delle tariffe, le

seguenti due rate a scadenza semestrale (31 maggio e 02 dicembre). In via eccezionale, in caso di sopraggiunte difficoltà operative, il Comune è autorizzato a modificare le scadenze delle medesime.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
5. Qualora il contribuente non riceva l'invito di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo entro le date previste, è tenuto a recarsi in Comune per il ritiro del citato avviso di pagamento.

Art. 26 - Interessi

1. Gli interessi di mora, rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 24, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

Art. 28 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.

Art. 29 - Il trattamento dei dati - privacy

1. Il Comune è autorizzato ad inviare al Gestore del servizio rifiuti o a soggetti terzi, le banche dati necessarie per tutte le fasi del processo elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.

Art. 30 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 32 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 34 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tarsu e della Tares entro i termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 36 - Disposizioni per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021 il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti il 15 luglio 2021 e 02 dicembre 2021.

Art. 37 – Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'elenco L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATO 1)**Categorie di utenze non domestiche****Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie**

CATEGORIA	ELENCO ATTIVITÀ INDICATE NEL DECRETO	ULTERIORE ELENCAZIONE STABILITA DAL COMUNE
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, etc.
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dall'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria 11
11	Agenzie, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici,
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali

CATEGORIA	ELENCO ATTIVITÀ INDICATE NEL DECRETO	ULTERIORE ELENCAZIONE STABILITA DAL COMUNE
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Compresi i gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	
26	Plurilicenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento.
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	

COMUNE DI ARCUGNANO (VI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE N. 10/2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Il giorno 27 giugno 2021 il dott. Alessandro Da Re, Revisore del Comune di Arcugnano, ha esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. PRDC - 29 – 2021 del 25/06/2021, avente ad oggetto l'approvazione di modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).

A tal fine il Revisore:

- visto l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- visto l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/05/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2015;
- considerato che con la proposta di deliberazione sottoposta l'Ente intende approvare una serie di modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), al fine tra l'altro di adeguarlo alle disposizioni normative da ultimo introdotte con il D.Lgs. 116/2020;
- visto l'art. 239 del TUEL, il quale al comma 1, l. b), n. 7 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- vista la bozza di regolamento aggiornato predisposta, nel testo composto da n. 37 articoli e 1 allegato;
- verificato che:
 - le disposizioni regolamentari proposte sono conformi alle norme attualmente in vigore, nel



- rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente;
- le disposizioni regolamentari appaiono esaustive e idonee a consentire agli Uffici di effettuare i dovuti adempimenti nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dalle leggi disciplinanti la materia, contemperando le esigenze degli stessi e le garanzie dei soggetti passivi,
 - visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente,

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di delibera del Consiglio Comunale n. PRDC - 29 - 2021 del 25/06/2021, avente ad oggetto l'approvazione di modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Alessandro Da Re

